

## Studio Legale Jannarelli

*Ecc.ma Corte di Cassazione*

*Il sottoscritto avv. Carlo Jannarelli difensore di fiducia di Macchiarola Giovannantonio  
propone*

*Ricorso per Cassazione avverso il decreto adottato de plano dal G.i.p. presso il Tribunale  
di Foggia nel procedimento penale 8197\001 di accoglimento della richiesta di  
archiviazione avanzata dal P-M-nonostante la proposta opposizione della parte offesa.*

\*\*\*\*\*

*Premessa:*

*La vicenda —cui il presente reclamo si riferisce — si inquadra in una sistematica opera di  
intimidazione posta in essere da alcuni funzionari del Comune di San Severo nei confronti  
dell'attuale parte offesa.*

*La quale, con ripetuti esposti, (l'un dei quali è appunto quello di cui oggi si discute) aveva  
denunciato una "serie di illegalità e di scorrettezze amministrative culminate ...in un  
provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio emesso dal Sindaco in data 6 giugno  
2001 ed illegalmente eseguito dal Comando dei Vigili Urbani di San Severo" sicché se iul  
P.M. avesse attentamente esplorato il registro delle notizie di reato si sarebbe reso conto che  
questo episodio era uno dei momenti della più ampia e complessa persecuzione posta in  
essere nei confronti del Macchiarola e sarebbe venuto a capo degli immancabili elementi di  
riscontro ed alla individuazione delle indagini che si andavano a richiedere.*

*Lo stesso errore in cui è incorso il G.i.p. il cui provvedimento è pertanto censurabile.*

### *Diritto*

#### *1) Violazione dell'art.410 c.p.p.*

*E'ormai jus receptum nell'insegnamento del Supremo Collegio<sup>1</sup> che se è onere della persona  
offesa la indicazione di elementi d'indagine che non siano stati in precedenza esplorati dal  
titolare dell'azione penale, non è men vero che "alla luce del sistema che emerge dal codice, la  
persona offesa, allorché la persona offesa si trovi nella impossibilità di indicare materia per  
la prosecuzione delle indagini, può comunque far valere le ragioni volte a contrastare la  
richiesta di archiviazione e ciò in ragione della facoltà riconosciutele in via generale  
dall'art.60 c.p.p. di presentare memorie al Giudice.....Ne consegue che anche in conformità*

<sup>1</sup> Cifr. Sez.Un. 14 febbraio, 1996, Testa

al dictum della Corte Costituzionale (sent. n.95 del 1997) la indicazione della investigazione suppletiva non è richiesta a pena di inammissibilità'<sup>2</sup>

Nel caso che ne occupa le indagini suppletive erano rinvenibili nel dettagliato esposto del luglio 2001 nel quale diffusamente il Macchiarola aveva rassegnato gli elementi a sostegno delle sue accuse.

Andava pertanto seguita la procedura camerale e non disposta l'archiviazione de plano.

P.t.m

Piaccia .alla Ecc.ma Corte di Cassazione annullare il decreto di archiviazione con ogni conseguenza di legge.

Avv. Carla Jannarelli



---

<sup>2</sup> Cfr. Cass. 22 marzo 2000, Gallipoli



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA  
Segreteria

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110 bis disp. att. C.P.P.

Vista la richiesta di Carlo Funari nella qualità di Ministro  
in data 30-10-2001 ed il provvedimento del PM in data 6-11-2001  
visto l'esito delle ricerche eseguite anche mediante il sistema informatico RE. GE.;

il sottoscritto Funzionario

certifica che nel registro delle notizie di reato risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di  
comunicazione ai sensi dell'art 335 co.3 e 3bis c.p.p. (1): al 1-11-2001

4563/01/21  
1) a carico di de identificare nato a .....  
il .....; parti offese: Maggiorato Giovanni Antonio  
per il reato di cui all'art. 293 c.p.  
commesso/accertato in 1-11-2001 il 30-6-2001

2) a carico di ..... nato a .....  
il .....; parti offese: .....  
per il reato di cui all'art. ....  
commesso/accertato in ..... il .....

3) a carico di ..... nato a .....  
il .....; parti offese: .....  
per il reato di cui all'art. ....  
commesso/accertato in ..... il .....

Foggia, li .....

Il Funzionario di Segreteria

(1) In caso negativo indicare "NESSUNA"  
BARRARE GLI SPAZI NON UTILIZZATI

